	Comune di Rimini		**Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva** *Settore Sistema e Sviluppo Economico*	Via Rosaspina 7 47923 RIMINI Tel. 0541 704671 Web: www.comune.rimini.it PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it E-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it

Allegato A DD 2956 del 05/11/2026

Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dell'esercizio e del nuovo insediamento di imprese nell'area dell'Hub Urbano "Rimini Centro"

Articolo 1 Premesse e riferimenti normativi

1. Il Comune di RIMINI, in attuazione dei seguenti provvedimenti normativi e amministrativi:

 a. Legge Regionale Emilia-Romagna 3 ottobre 2023, n. 12 recante "*Sviluppo dell'economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi*";
 b. Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1013 del 4 giugno 2024;
 c. Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 135 del 2 febbraio 2026;
 d. Determinazione dirigenziale regionale n. 13724 del 16/07/2025 di riconoscimento dell'Hub "Rimini Centro";
 e. D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 - "*Codice degli incentivi*";
 f. Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2026, pubblicato nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2026;

 promuove il presente Avviso Pubblico finalizzato al sostegno dell'esercizio e del nuovo insediamento di attività economiche all'interno dell'area dell'Hub urbano Rimini Centro.

2. Il presente Avviso costituisce inoltre attuazione del progetto denominato "**Progetto di sviluppo Hub urbano Rimini Centro 2026-2027**", finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del programma di sostegno agli Hub urbani e di prossimità, e identificato dal CUP **C93G26000020006**

riportato nell'atto di concessione del contributo Determinazione dirigenziale regionale n. 17373 del 10/09/2026.

3. L'intervento si inserisce nell'ambito della strategia di sviluppo degli Hub finalizzata a rafforzare l'attrattività economica, commerciale, sociale e turistica del centro cittadino, promuovendo investimenti privati coerenti con gli obiettivi del Programma di Sviluppo e Innovazione degli Hub.

4. Il Comune riconosce il ruolo strategico delle attività economiche nella qualificazione dello spazio urbano, nella creazione di servizi di prossimità e nel contrasto ai fenomeni di desertificazione commerciale.

5. Ai fini del presente Avviso si intende per:

 a. *Hub*: Hub Urbano Rimini Centro, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 12/2023 con determinazione dirigenziale n. 13724 del 16/07/2025;
 b. *Accordo di Partenariato*: l'accordo sottoscritto dai soggetti aderenti agli Hub ai sensi della DGR n. 1013/2024;
 c. *MPMI*: le micro, piccole e medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014;
 d. *Impresa Femminile*: l'impresa a prevalente partecipazione femminile individuata secondo i criteri di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
 e. *Impresa Giovanile*: l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. m), della Legge 11 novembre 2011, n. 180;
 f. *Unità locale oggetto di intervento (*o semplicemente *Unità locale)*: localizzazione commerciale o produttiva, ovvero posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; in quest'ultimo caso, condizioni e requisiti previsti dall'Avviso pubblico sono da applicare se pertinenti;
 g. *Locale sfitto*: unità immobiliare destinata ad attività economica non utilizzata o non occupata da almeno trenta giorni;
 h. *Impresa di nuova costituzione*: l'impresa regolarmente costituita e iscritta al Registro delle Imprese nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, che alla medesima data può anche non risultare ancora attiva, fermo restando l'obbligo di avviare l'attività economica all'interno dell'Hub entro i termini previsti dal presente Avviso e comunque prima dell'erogazione del contributo;
 i. *Impresa giovanile*: l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. m), della Legge 11 novembre 2011, n. 180;

j. *Impresa femminile*: l'impresa a prevalente partecipazione femminile individuata secondo i criteri di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
k. *Spesa Ammissibile*: la spesa riconosciuta dal Comune coerente con le finalità e le disposizioni del presente Avviso;
l. *Contributo*: l'agevolazione a fondo perduto concessa ai sensi del presente Avviso;
m. Regime *de minimis*: la disciplina degli aiuti di Stato che per il loro importo limitato si presume non possano alterare le condizioni concorrenziali del mercato eurounitario, di cui al il Regolamento della Commissione del 13 dicembre 2023 n. 2831;
n. *Ufficio competente*: l'ufficio indicato nell'articolo 16 "*Pubblicità e informazioni sulle procedure*";
o. *Dirigente competente*: il dirigente responsabile dell'Ufficio competente.

Articolo 2 Obiettivi

1. Sono obiettivi del presente Avviso:

a. contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale;
b. favorire il recupero e il riutilizzo dei locali sfitti;
c. sostenere la competitività delle imprese esistenti;
d. sostenere l'avvio e l'insediamento di nuove attività economiche;
e. incrementare il decoro urbano e l'attrattività commerciale dell'Hub;
f. promuovere l'innovazione digitale delle imprese;
g. favorire l'accessibilità degli spazi e dei servizi;
h. valorizzare le tipicità locali e le attività identitarie del territorio;
i. rafforzare la capacità del sistema economico locale di intercettare i flussi generati dagli attrattori territoriali.

Articolo 3 Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a **150.000,00 €**.

Articolo 4 Beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese attive e operanti all'interno del perimetro dell'Hub Rimini Centro il cui codice ATECO principale o primario al momento della presentazione della domanda di contributo sia tra quelli indicati nell'Allegato B – *Codici ATECO ammissibili*.

2. Nel caso di attività di commercio in sede fissa di cui al D.lgs. 114/1998, sono ammissibili unicamente gli esercizi di vicinato come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.

3. Sono comunque escluse le attività di commercio effettuato esclusivamente per mezzo di distributori automatici.

4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso.

5. Le imprese di cui al precedente comma 1 devono avviare l'attività nell'ambito dell'Hub entro il termine previsto per la conclusione e rendicontazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 2 fermo restando il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente Avviso.

6. Le imprese richiedenti devono risultare aderenti all'Accordo di partenariato dell'Hub entro la data di presentazione della domanda. L'adesione può essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda. La domanda presentata da impresa non aderente all'Accordo di partenariato è oggetto di un provvedimento di non accoglimento e conclusione del procedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 241/1990.

7. Per le imprese richiedenti sono previste le seguenti condizioni di partecipazione:

 a. avere almeno una unità locale insediata all'interno dell'Hub Rimini Centro, con vetrina al piano terra, affaccio su strada, area pubblica o all'interno delle corti e locali direttamente accessibili alla clientela o, in caso di esercizio di attività di commercio su area pubblica, con concessione di posteggio in mercati o posteggi isolati localizzati all'interno dell'Hub Rimini Centro;
 b. disporre dei locali dell'unità locale o della concessione di cui al punto precedente per diritto di proprietà o in virtù di un titolo che non abbia scadenza prima di tre anni a decorrere dalla liquidazione del contributo;
 c. essere MPMI come definite dall'art. 1, comma 5 lettera c;

d. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese e risultare, in ogni caso, attive all'interno dell'Hub alla data di rendicontazione del progetto;
e. non operare nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 (*de minimis*);
f. non aver raggiunto, o non raggiungere attraverso il contributo concesso ai sensi del presente Avviso, il massimale previsto dal regime *de minimis*;
g. non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva.

8. Costituiscono inoltre condizioni di ammissibilità all'accesso alle agevolazioni, conformemente a quanto previsto dal Codice degli incentivi:

a. l'insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia da parte dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
b. l'assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c. l'assenza di condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori dell'impresa proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
d. l'assenza di violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'art.18, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 184/2025;
e. l'adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsti dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. *polizze catastrofali*);
f. non essere soggetti nei cui confronti sia stata accertata la decadenza per aver effettuato un'operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 16 del Codice degli incentivi, a meno che non sia decorso il periodo di esclusione previsto dalla medesima disposizione;

g. non essere soggetti nei cui confronti sia stata disposta la revoca di benefici per dichiarazione mendace, a meno che non sia decorso il periodo di due anni dall'adozione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
h. non essere enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile, che al momento dell'erogazione forniscono servizi a favore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
i. non avere attivato rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti del Comune di Rimini se questi ultimi, negli ultimi tre anni, avevano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali. Ai sensi dell'articolo 53 comma 16ter del D.lgs. 165/2001, i contratti di lavoro conclusi o gli incarichi stipulati posteriormente alla riscossione del contributo economico sono nulli e comportano il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, oltre alle conseguenze connesse a eventuali dichiarazioni non veritiere.

9. In fase di erogazione finale del contributo da parte del Comune, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, condizione attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L'irregolarità contributiva accertata tramite acquisizione del DURC determina l'intervento sostitutivo degli istituti previdenziali e assicurativi (art. 31, comma 8-bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013).

Articolo 5 Interventi ammessi e spese ammissibili

1. Sono ammessi al presente bando esclusivamente interventi in conto capitale, intesi come spese di investimento sostenute dall'impresa per l'acquisto, la realizzazione o il miglioramento di beni durevoli e funzionali all'attività, destinati ad avere un'utilità pluriennale presso l'unità locale di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a. A titolo esemplificativo, sono ammissibili gli investimenti relativi all'apertura e/o ristrutturazione o ammodernamento dei locali, all'acquisto di attrezzature, impianti e arredi strettamente funzionali all'attività, all'adeguamento delle vetrine e delle insegne, preferibilmente in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica, nonché gli interventi per la digitalizzazione e l'innovazione dell'offerta commerciale, compresi quelli finalizzati all'innovazione gestionale e al miglioramento e/o ampliamento dei sistemi di vendita e dei servizi offerti, anche attraverso l'introduzione di tecnologie digitali e

informatiche. Non sono ammesse le spese riconducibili all'ordinaria gestione e al funzionamento corrente dell'impresa.

2. Sono pertanto ammesse a contributo le seguenti categorie di spesa:

 a. acquisto e installazione di impianti tecnologici;
 b. acquisto di arredi e allestimenti;
 c. acquisto di attrezzature, macchinari e dotazioni strumentali;
 d. interventi finalizzati all'accessibilità e all'eliminazione delle barriere architettoniche;
 e. interventi finalizzati all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale;
 f. opere edili, murarie e impiantistiche funzionali agli interventi a), b), c), d) ed e) di cui sopra;
 g. acquisto di hardware, software e soluzioni digitali;
 h. spese tecniche e professionali strettamente connesse alla progettazione e realizzazione dell'intervento, nonché alla predisposizione della domanda di contributo e della relativa rendicontazione, nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a g).

3. Non sono ammissibili spese sostenute prima dell'emanazione del presente Avviso. Una spesa si considera sostenuta nella data di emissione della fattura o del titolo di spesa equivalente.

4. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA, salvo i casi in cui la stessa costituisca un costo effettivamente e definitivamente non recuperabile.

5. L'ammontare minimo delle spese ammesse per ciascun intervento non può essere inferiore a 3.500,00 €.

6. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:

 a. interessi passivi;
 b. imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile;
 c. acquisto di terreni e fabbricati;
 d. acquisto o noleggio di automezzi;
 e. acquisto o subentro in un'attività economica;
 f. acquisto di beni usati;
 g. materiali di consumo e minuterie;

h. spese per rimborsi di vitto, alloggio e trasferimenti;
i. spese pagate in contanti;
j. spese pagate tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
k. spese documentate mediante autofattura.

7. Le spese ammissibili devono:

 a. essere direttamente riferibili all'intervento approvato;
 b. essere sostenute dal beneficiario entro i termini previsti dal presente Avviso e, in ogni caso, non prima della sua emanazione;
 c. essere giustificate da fatture conformi alle vigenti disposizioni civilistiche, contributive e fiscali e chiaramente intestate al soggetto beneficiario;
 d. essere contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili;
 e. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte dell'impresa, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
 f. essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA./SDD, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori);
 g. essere effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria e quietanzate dall'impresa fornitrice nel periodo di ammissibilità della spesa.

8. La documentazione comprovante la spesa deve obbligatoriamente riportare, a pena di inammissibilità, il codice CUP di progetto, come dettagliatamente prescritto dall'articolo 10, comma 4.

9. La valutazione di ammissibilità delle spese è eseguita dall'Ufficio competente in sede di verifica istruttoria della rendicontazione finale, disciplinata dall'articolo 7 comma 7 lettera b.

Articolo 6 Tipologia ed entità del contributo

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 60% della spesa ammissibile. Il beneficiario è pertanto tenuto a garantire una quota minima di cofinanziamento pari al 40% dell'investimento. L'intensità del contributo richiesta dall'impresa non può essere superiore al 60,00% della spesa ammissibile.

3. Il contributo massimo che può essere concesso è pari a 10.200,00 €. Non è previsto un limite massimo alla spesa ammissibile dell'intervento; in ogni caso il contributo resta comunque determinato nel limite massimo di 10.200,00 €.

4. Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria approvata.

5. Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi sulle medesime spese ammissibili finanziate dal presente Avviso pubblico. È invece consentito il cumulo con altre misure di sostegno pubblico relative al medesimo intervento, qualora esse abbiano ad oggetto costi ammissibili distinti e chiaramente identificabili sotto il profilo contabile e documentale. Resta fermo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cumulabilità previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile in materia di aiuti di Stato.

6. La concessione del contributo è subordinata agli adempimenti, a carico del Comune, previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e all'esito positivo delle verifiche previste dall'Avviso pubblico e dalla normativa vigente.

Articolo 7 Procedura e calendario della misura di aiuto

1. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, l'Ufficio competente:

 a. verifica l'esistenza dei requisiti minimi di ammissibilità formale della domanda: validità della sottoscrizione, potere di rappresentanza del firmatario e corrispondenza del contenuto della domanda con le condizioni previste dall'Avviso pubblico; le domande che non possiedono i requisiti minimi o che manifestamente non corrispondono a quanto previsto dall'Avviso pubblico sono oggetto di un provvedimento di non accoglimento e conclusione del procedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 241/1990;

b. comunica al soggetto richiedente, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990.

2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c, l'Ufficio competente:

 a. verifica le condizioni di regolarità formale della domanda: completezza della compilazione dei moduli, presenza degli allegati, la presenza del contenuto minimo del progetto, ecc.; in questa fase non sono ancora eseguiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il modello di domanda;
 b. richiede la regolarizzazione delle eventuali imperfezioni sanabili concedendo un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi. Non può essere regolarizzata la domanda che non sia sottoscritta da una persona dotata di legale rappresentanza del soggetto richiedente;
 c. con le stesse modalità e negli stessi termini, l'Ufficio competente ha la facoltà di chiedere integrazioni documentali, correzioni o specificazioni.

3. Le domande ammissibili, in quanto regolari o regolarizzate a norma dei commi precedenti, sono sottoposte ad una Commissione interna di valutazione (da qui in avanti menzionata semplicemente come "Commissione") composta da 3 membri appartenenti all'amministrazione comunale, di cui il Dirigente competente con funzioni di Presidente.

4. La Commissione stabilisce in autonomia le modalità del proprio funzionamento, inclusa la facoltà di riunione mediante collegamento telematico, ed è incaricata di valutare:

 a. la conformità dei progetti all'ambito di intervento e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;
 b. il punteggio spettante ad ogni progetto, in base ai criteri di cui all'articolo 6.

5. La Commissione verifica l'ammissibilità al contributo delle domande. In particolare, esprime parere in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, alla localizzazione all'interno dell'Hub, all'ammissibilità delle spese proposte e agli altri elementi previsti nel presente Avviso.

6. La Commissione procede all'assegnazione dei punteggi e formula una graduatoria. I contributi sono concessi ai beneficiari in ordine di piazzamento in graduatoria fino a che le risorse disponibili coprono interamente il contributo richiesto.

7. Per ognuno dei progetti cui è concesso il contributo, l'Ufficio competente:

 a. acquisisce il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003 identifica il progetto di investimento pubblico consistente nell'erogazione del contributo economico a favore dell'iniziativa proposta, e che dovrà essere indicato in tutti i documenti di spesa e in ogni documento relativo al procedimento;
 b. esegue le verifiche di possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico e dal Codice degli incentivi.

8. Con provvedimento motivato del Dirigente competente sono disposte:

 a. l'esclusione delle domande non conformi all'ambito di intervento o agli obiettivi dell'Avviso pubblico oppure non regolari, per l'esistenza di imperfezioni non sanabili, per la mancata rimozione entro il termine concesso delle irregolarità rilevate, o per l'accertato difetto di requisiti da parte del beneficiario;
 b. l'approvazione dell'elenco delle domande finanziate, indicando il beneficiario, l'ammontare delle spese di progetto ammesse, il contributo concesso;
 c. l'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate;
 d. l'approvazione dell'elenco delle domande non ammesse.

9. Il provvedimento dirigenziale di cui al comma 8 e le graduatorie così formate sono pubblicati, nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale del Comune di Rimini *www.comune.rimini.it* a cura dell'Ufficio competente. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati.

10. In caso di rinuncia, revoca o decadenza intervenuta prima dell'erogazione del contributo, il Comune può procedere allo scorrimento della relativa graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili.

11. Gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il termine massimo indicato dall'articolo 10 comma 2, salvo proroga.

Articolo 8 Criteri e punteggi

1. Alle domande pervenute saranno assegnati punteggi in base alla seguente tabella.

A	Importo dell'intervento	Contributo massimo	Punti
	3.500,00 €	2.100,00 €	5
	10.000,00 €	6.000,00 €	25
	17.000,00 € o superiore	10.200,00 €	10
B	**Interventi premianti**		**Punti**
	recupero e riattivazione di un locale sfitto, come definito all'articolo 1, comma 5, lettera g)		20
	costituzione e insediamento di nuova impresa nell'Hub, come definita all'articolo 1, comma 5, lettera h)		5
	ubicazione dell'unità locale di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a) in una delle seguenti zone prioritarie: Corso d'Augusto, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Tre Martiri, Via IV Novembre, Via Michele Rosa, Via Castelfidardo		5
C	**Elementi premianti**		**Punti**
	impresa giovanile		3
	impresa femminile		3
	Esercizi di commercio di vicinato in sede fissa		10

2. Per il criterio A - *importo dell'intervento*,

 – qualora il valore indicato nella domanda sia compreso tra due delle soglie riportate nelle rispettive tabelle, il punteggio è determinato mediante interpolazione lineare tra i punteggi corrispondenti alle due soglie. Il punteggio è pertanto determinato esclusivamente sulla base dei valori indicati nella domanda e non dipende dal numero, dall'importo o dalle caratteristiche delle altre domande presentate;

- il punteggio aumenta progressivamente all'aumentare dell'importo dell'investimento, fino a che quest'ultimo raggiunge il valore di 10.000,00 €, rappresentativo della dimensione di progetto considerata ottimale date le caratteristiche della misura di aiuto, la natura degli interventi finanziati e l'ammontare delle risorse a disposizione. Dal valore bersaglio di 10.000,00 € fino al massimo di 17.000,00 € il punteggio discende nuovamente, fino a 10 punti.

3. Il punteggio di cui al comma 2 è quindi determinato applicando la seguente formula: $P = P1 + [(V - V1) / (V2 - V1)] \times (P2 - P1)$ dove:

 - P = punteggio attribuito alla domanda;
 - V = valore indicato nella domanda;
 - V1 = soglia immediatamente inferiore al valore indicato nella domanda;
 - V2 = soglia immediatamente superiore al valore indicato nella domanda;
 - P1 = punteggio corrispondente alla soglia V1;
 - P2 = punteggio corrispondente alla soglia V2.

4. I risultati della formula di cui al comma precedente sono arrotondati alla seconda cifra decimale secondo le ordinarie regole di arrotondamento (ad esempio: 12,236 è arrotondato a 12,24; 12,232 è arrotondato a 12,23).

5. Esempi di applicazione:

 - per un investimento di 8.000,00 €, compreso tra le soglie di 3.500,00 € (5 punti) e 10.000,00 € (25 punti), la formula è applicata come segue: $P = 5 + [(8.000 - 3.500) / (10.000 - 3.500)] \times (25 - 5)$. $P = 5 + (4.500 / 6.500) \times 20 = 18,65$ punti.

 - per un investimento di 14.000,00 €, compreso tra le soglie di 10.000,00 € (25 punti) e 17.000,00 € (10 punti), la formula è applicata come segue: $P = 5 + [(14.000 - 10.000) / (17.000 - 10.000)] \times (25 - 10)$. $P = 5 + (4.000 / 7.000) \times 15 = 16,43$ punti.

6. I punteggi relativi ai fattori C - *interventi premianti* e D - *elementi premianti* sono cumulabili. La premialità relativa al recupero e alla riattivazione di un locale sfitto è riconosciuta esclusivamente qualora sia documentata la condizione di inutilizzo o mancata occupazione del locale per un minimo di 30 giorni prima della data di presentazione della domanda.

7. In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà definita applicando l'ordine cronologico di trasmissione della domanda, risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 68/2005, del messaggio di posta elettronica certificata che trasporta la domanda di contributo.

Articolo 9 Presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo, deve essere presentata domanda al Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico). La domanda non è immediatamente vincolante per il Comune ed è sottoposta alla valutazione della Commissione interna istituita ai sensi dell'articolo 7 comma 3.

2. La domanda:

 a. deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con il presente Avviso o con provvedimento dirigenziale separato, e che sarà pubblicato contestualmente al presente Avviso, compilato in ogni parte e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente;
 b. deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo *sportello.unico@pec.comune.rimini.it* (*attenzione: questa casella è configurata in modo da accettare solo messaggi provenienti da indirizzi di PEC. I messaggi di posta elettronica non certificata sono respinti automaticamente*), indicando nell'oggetto del messaggio la frase "*Progetto HUB Rimini Centro 2026/2027 - Richiesta contributo in conto capitale*"; le domande che non rispettano la presente condizione saranno comunque ammesse, ma il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di smistamento o archiviazione che potrebbero di fatto impedire il loro accoglimento;
 c. deve essere inviata necessariamente non oltre il giorno **28/02/2027**. Le domande spedite oltre i termini qui indicati non saranno prese in considerazione. In ogni caso farà fede la data risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 68/2005, del messaggio di posta elettronica certificata che trasporta la domanda di contributo, purché questo sia indirizzato senza errori alla casella indicata alla lettera b;
 d. deve essere corredata dai seguenti documenti, in forma di duplicato elettronico o copia per immagine non autenticata:

- uno o più preventivi di spesa relativi agli interventi per i quali viene richiesto il contributo; tutte le spese indicate nella domanda di contributo devono trovare riscontro nei preventivi allegati;
- titolo, se diverso dalla proprietà, da cui risulti la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento;
- documentazione comprovante la condizione di locale sfitto, qualora venga richiesta la relativa premialità;
- polizza stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cosiddetta *polizza catastrofale*);
- modulo di adesione all'accordo di partenariato dell'HUB "Rimini Centro", debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- ogni ulteriore documentazione espressamente richiesta o eventualmente ritenuta necessaria ai fini della verifica dei requisiti o dell'attribuzione di punteggi;

3. Tutte le comunicazioni che riguardano il procedimento devono essere trasmesse via posta elettronica certificata alla casella indicata alla lettera b del comma 2. Con la domanda di contributo, il richiedente è tenuto a comunicare la casella di posta elettronica certificata di "*domiciliazione elettronica*", presso la quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni che riguardano il procedimento amministrativo. In mancanza di questa indicazione e fino alla integrazione della domanda, il procedimento è sospeso e si intende provvisoriamente domiciliato presso la casella dalla quale è stata trasmessa la domanda, fino a regolarizzazione o diniego.

4. La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 16,00. L'immagine digitale del contrassegno di pagamento, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inclusa nei documenti elettronici che compongono la domanda; inoltre, deve essere correttamente compilata la dichiarazione, integrata nel modulo di domanda, di assolvimento dell'imposta di bollo e di impegno alla conservazione senza altri utilizzi del contrassegno.

Articolo 10 Rendicontazione

1. La rendicontazione delle spese sostenute non può essere presentata prima della conclusione degli interventi ammessi a contributo. Per conclusione dell'intervento si intende:

 a. il completamento delle opere previste;

b. l'installazione delle attrezzature finanziate;
c. la piena operatività dei beni oggetto dell'investimento finanziato;
d. l'effettuazione dei pagamenti e l'acquisizione delle relative quietanze.

2. I beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese e la richiesta di liquidazione del contributo dopo la conclusione del progetto entro il termine del 31/10/2027, utilizzando il modulo approvato.

3. In caso di motivata impossibilità di rispettare il termine di rendicontazione di cui al comma precedente, prima della scadenza il beneficiario può trasmettere con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, una richiesta di proroga, illustrando le relative giustificazioni. Il Dirigente competente accoglie la richiesta, comunicando il nuovo termine, ovvero, con proprio motivato provvedimento, la rigetta.

4. La rendicontazione dovrà contenere:

 a. il prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 b. la copia delle fatture o documenti contabili equivalenti, che dovranno obbligatoriamente riportare il CUP del progetto, a pena di inammissibilità;
 c. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
 d. eventuale documentazione fotografica del progetto realizzato;
 e. ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'Ufficio competente.

5. A decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di concessione di cui al comma 8 dell'articolo 7, sulle fatture e sugli altri documenti contabili relativi all'intervento dovrà obbligatoriamente essere riportato il CUP specificamente assegnato alla singola impresa beneficiaria, che quindi avrà l'onere di avvertire per tempo i propri fornitori. Per le fatture eventualmente emesse nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del presente Avviso e la comunicazione del provvedimento di concessione, dovrà essere riportato il CUP del progetto indicato all'articolo 1, comma 2, unitamente a un riferimento al presente Avviso. Le fatture sprovviste del codice CUP non saranno ammesse e il valore delle spese corrispondenti sarà stralciato dalle spese di progetto in fase di rendicontazione.

6. Sono accettati esclusivamente pagamenti effettuati mediante strumenti tracciabili.

7. Non sono accettati:

 a. pagamenti in contanti;
 b. compensazioni;
 c. pagamenti non documentabili.

8. Qualora il totale delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e accettate sia inferiore all'ammontare delle spese di progetto ammesse, il contributo è proporzionalmente rideterminato, mantenendo l'intensità di contributo riconosciuta in sede di concessione.

9. Qualora la spesa ammissibile effettivamente sostenuta, rendicontata e accettata risulti inferiore all'importo minimo di 3.500,00 € previsto dall'articolo 5, comma 5, il contributo è revocato.

10. La spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e accettata non deve essere inferiore all'80% dell'ammontare delle spese di progetto ammesse. In caso contrario, il contributo è revocato.

Articolo 11 Liquidazione del contributo

1. A seguito della verifica positiva della rendicontazione, il Dirigente competente dispone con proprio provvedimento la liquidazione del contributo.

2. La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione a saldo ed è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) e al mantenimento degli altri requisiti previsti dal presente Avviso.

3. Il provvedimento di liquidazione sarà emanato al termine di tutte le verifiche istruttorie, entro e non oltre 60 gg lavorativi dalla data di presentazione della rendicontazione. In caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Comune, il termine è sospeso e riprende a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio competente riceve l'integrazione.

Articolo 12 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari si impegnano a:

 a. aderire all'Accordo di Partenariato dell'Hub Rimini Centro, al più tardi nel momento di presentazione della domanda di contributo, e

mantenere l'adesione per tutto il periodo di tre anni dalla data di liquidazione del contributo;

b. collaborare con l'Hub Management e con gli organismi di governance dell'Hub alla realizzazione del programma di sviluppo e innovazione dell'Hub Rimini Centro;
c. mantenere nella propria disponibilità e all'interno dell'Hub Rimini Centro l'unità locale oggetto di intervento, e nell'unità locale i beni e gli investimenti finanziati per almeno tre anni dalla data di liquidazione del contributo. In questo periodo non sono consentiti l'alienazione, la cessazione, la destinazione ad uso diverso o il trasferimento al di fuori del territorio dell'Hub dei beni finanziati. La cessione dell'azienda ad altro esercente è ammessa a condizione che il cessionario subentri negli obblighi di cui al presente articolo, con dichiarazione inserita nell'atto di cessione ovvero trasmessa all'Ufficio competente;
d. partecipare alle attività di promozione collettiva promosse dall'Hub;
e. fornire dati, informazioni e documentazione richiesti ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi.

2. I beneficiari sono tenuti a:

a. realizzare l'intervento approvato nel rispetto della soglia minima prevista dall'articolo 10 comma 10;
b. rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso;
c. conservare la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'intervento per il periodo previsto dalla normativa vigente e comunque per il tempo necessario a consentire gli eventuali controlli da parte del Comune, della Regione Emilia-Romagna e degli altri eventuali organismi competenti;
d. collaborare alle attività di monitoraggio eventualmente richieste dal Comune, dalla Regione Emilia-Romagna o da altri organismi competenti;
e. consentire controlli, verifiche e sopralluoghi da parte dei soggetti autorizzati;
f. esigere, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di concessione, che il CUP specificamente assegnato alla singola impresa beneficiaria sia riportato sulle fatture e sugli altri atti e documenti contabili inerenti all'intervento finanziato, secondo la normativa applicabile.

Articolo 13 Controlli di procedimento e revoca della concessione del contributo

1. L'Ufficio competente può effettuare controlli amministrativi, documentali e sopralluoghi finalizzati alla verifica:

 a. della veridicità delle dichiarazioni rese;
 b. della corretta realizzazione dell'intervento;
 c. della conformità delle spese sostenute;
 d. del rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal presente Avviso.

2. Il contributo concesso è ridotto o revocato nei seguenti casi:

 a. mancata realizzazione dell'intervento finanziato;
 b. dichiarazioni false o mendaci;
 c. perdita dei requisiti di ammissibilità;
 d. utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle autorizzate;
 e. mancata rendicontazione nei termini previsti dall'Avviso;
 f. opposizione all'esecuzione di controlli o sopralluoghi da parte dell'Ufficio competente;
 g. violazione di obblighi previsti dal presente Avviso;
 h. trasferimento dell'unità locale di cui all'articolo 4, comma 7 lettera a) al di fuori dell'Hub Rimini Centro;
 i. destinazione dei beni di cui all'articolo 5, comma 1, ad impiego estraneo all'esercizio dell'unità locale di cui al punto precedente;
 j. mancato rispetto delle disposizioni in materia di cumulo delle agevolazioni e divieto di doppio finanziamento.

3. In caso di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, secondo modalità e termini stabiliti dal Comune di Rimini, secondo la normativa vigente.

Articolo 14 Adempimenti in materia di aiuti di Stato

1. L'assegnazione dei contributi economici di cui al presente Avviso costituisce *regime di aiuti* ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) del Decreto Interministeriale n. 115/2017 e come tale è registrata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) secondo termini e modalità prescritti dalla normativa vigente.

2. Si applicano il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la legge 29 luglio 2015, n. 115 e il Decreto Interministeriale n. 115/2017. Il contributo concesso ai sensi del presente Avviso concorre al raggiungimento del massimale "*de minimis*" previsto dalla disciplina europea applicabile.

3. A norma dell'art. 22, comma 4 del Codice degli incentivi, essendo la misura di aiuto di cui al presente Avviso pubblico soggetta, come specificato ai paragrafi 1 e 2, alle registrazioni sul Registro Nazionale Aiuti, non è richiesta alcuna forma di pubblicità ai sensi dell'art. 1, commi 125 e 125bis dell'art. 1 della legge n. 124/2017.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. GDPR), i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al procedimento.

3. Titolare del trattamento è il Comune di Rimini con sede in Rimini, piazza Cavour 27.

4. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate.

5. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate.

6. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento (UE) 2016/679.

7. Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Paci e C. srl, che può essere contattata all'indirizzo e-mail *dpo@studiopaciecsrl.it*.

8. L'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UO 2016/679 (GDPR) è allegata al presente Avviso pubblico.

Articolo 16 Pubblicità e informazioni sulle procedure

1. Il presente avviso e la relativa determinazione dirigenziale di approvazione sono pubblicati all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Rimini e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La competenza amministrativa sulle procedure relative al presente avviso pubblico spetta al Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini.

3. L'Ufficio competente alla gestione dei procedimenti relativi al presente Avviso è l'ufficio Gestione Amministrativa e Sostegno alle Attività economiche del Settore Sistema e Sviluppo Economico.

4. Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti potranno essere inoltrate al Settore, oltre che al recapito di PEC indicato all'articolo 9, comma 2, lettera b, anche telefonando al seguente numero: 0541-704671, oppure mediante e-mail al seguente indirizzo: attivita.economiche@comune.rimini.it.

Articolo 17 Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati:

 a. Allegato B – Codici ATECO ammissibili;
 b. Allegato C – Perimetro Hub Urbano "Rimini Centro";
 c. Allegato D – Accordo partenariato dell'Hub "Rimini Centro";
 d. Allegato E – Domanda di contributo;
 e. Allegato F – Richiesta di liquidazione e rendicontazione finale.

2. La modulistica allegata costituisce parte integrante del presente Avviso e deve essere utilizzata dai richiedenti nelle modalità e nei termini previsti dal presente Avviso.

3. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare o integrare la modulistica allegata qualora ciò si renda necessario per esigenze procedurali o per adeguamenti normativi sopravvenuti, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.